

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.50/2013 promossa da:

C. [redacted] E. [redacted] s.r.l. con sede in [redacted]
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]
[redacted] presso la persona e lo studio della quale elettivamente domicilia in
virtù di delega a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

co n t r o

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in Reggio Emilia Via [redacted] rappresentato e
difeso dall'Avv. [redacted]

- CONVENUTO -

in punto a: opposizione ad avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il
17/1/2013 la società C. [redacted] E. [redacted] s.r.l. si oppone all'avviso di
addebito n. 39520120001687561000, notificato in data 10/12/2012 mediante il
quale la Sede INPS di Reggio nell'Emilia ha intimato alla s.r.l. di pagare, entro
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso medesimo, l'importo di €
30.832,59 (cfr.doc. 1).



Tale importo trova origine in un “debito contributivo” scaturente da un verbale di accertamento congiunto INPS/DTL redatto nel giugno 2012, con il quale gli Ispettori avrebbero accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la società ricorrente –che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti per l’edilizia e legno da costruzione- ed il sig. M. D. per il periodo ottobre 2008-marzo 2012 in cui tra le due parti esisteva un contratto di collaborazione a progetto.

La società ricorrente afferma la piena conformità a legge di esso contratto, e l’inesistenza di qualunque vincolo di subordinazione sorto tra le predette parti. Si costituiva nei termini l’Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

L’ente esponeva di aver proceduto alla richiesta di emissione della cartella a fronte proprio del chiaro accertamento ispettivo e delle dichiarazioni assunte dagli Ispettori in sede di verifica; ed invocava la piena conformità a legge del proprio operato.

Esperita attività istruttoria mediante l’escussione di numerosi testi, all’odierna udienza del 2/4/2014 il GL decideva la causa dando lettura in aula della sentenza contestuale, all’esito della camera di consiglio.

Nel merito, pur dandosi atto della contraddittorietà delle testimonianze raccolte in giudizio, le pretese dell’Istituto possono dirsi fondate.

Nel verbale ispettivo è descritto un sopralluogo effettuato dagli Ispettori della F. dell’INPS presso la Fiera dell’edilizia nella quale la ditta avrebbe esposto nei giorni successivi, e dove stava in quel momento allestendo il proprio stand.

Gli ispettori affermano che M. D. era intento, insieme al titolare di M. W. e ad altro dipendente della s.r.l. R. L., a montare materialmente lo stand inchiodando delle assi; e che lo stesso, sentito nell’immediatezza, ha descritto il proprio rapporto di lavoro con M. D. come tipicamente subordinato (pure qualificandolo come tale) per orari, mansioni svolte, compenso ricevuto.

Gli stessi Ispettori sono stati sentiti in udienza quali testimoni, ed hanno con precisione ricostruito sia la dinamica dell’accertamento (“M. D. e gli altri due presenti stavano inchiodando le tavole dello stand e lavoravano al montaggio”, così Q. D.), sia le genuinità delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore e dal titolare M. D.



Quest'ultimo, oltre ad ammettere che quel giorno tutti e tre stavano lavorando per allestire lo stand, precisa che il M. (che in un primo momento qualifica addirittura quale socio) lavora ad orari fissi per una media di 15 giorni al mese, sin dall'inizio della collaborazione con la società, con mansioni di magazziniere, di sistemare la merce e controllare quella in uscita.

Per concludere il quadro probatorio fornito da INPS, sono stati esaminati il contratto a progetto dal 1/11/2008 al 31/5/2010 e le due successive proroghe.

In esso contratto il progetto è il *"miglioramento della selezione dei prodotti, materiali primi da utilizzare e relativa resa sulla messa in opera; miglioramento delle tecniche lavorative dell'apparato aziendale"* mentre l'opera affidata al M. è: *"esperto di controllo qualità dei materiali in arrivo in magazzino, consulenza tecnica in genere e nello specifico relativamente alle lavorazioni di precisione quali il taglio dei travi"*.

Le proroghe (prodotte da C. quale doc.3) hanno durata la prima di 15 mesi, la seconda di un anno, e sono disposte in quanto *"non è stato possibile realizzare integralmente gli obiettivi prefissati"*.

Orbene, tanto premesso, si deve ritenere la natura simulatoria del contratto di co.co.pro in atti, e l'esistenza tra M. e C. di una vera e propria subordinazione.

Infatti, non solo il programma contenuto in contratto risulta quanto mai generico e vago, posto poi che allo stesso non è dato effettivo contenuto da parte dell'azienda mediante il ricorso (non essendo specificati i tipi di materiali che l'azienda acquista e/o utilizza e che dovrebbero essere migliorati dall'attività di consulenza del M. le tecniche di lavorazione del pari utilizzate e del pari da migliorare) né viene in alcun modo chiarito il grado di specializzazione del M. in questo settore (tale da fornire la propria opera quale esperto nel controllo e selezione ecc...); ma non si comprende perché un tal tipo di consulenza debba avere una complessiva durata di quattro anni.

Per altro, l'importo mensile pattuito in contratto (€ 353,00 lorde) non corrisponde a quanto mensilmente percepito dal lavoratore (€ 530 netti, in media).

Questi elementi di discrasia formale devono essere letti in uno con le dichiarazioni rese agli Ispettori sia dal M. che dallo stesso titolare C. M. che sono univoci nell'indicare in dettaglio gli orari fissi



predeterminati svolti dal lavoratore e le sue mansioni sostanzialmente di magazziniere/addetto agli acquisiti ed al materiale.

La completa e pressoché assoluta ritrattazione di esse dichiarazioni, avvenuta in udienza da parte sia del M. [redacted], che del M. [redacted] è episodio purtroppo sempre più frequente al quale capita di assistere in queste aule, per le ragioni che ormai tutti i testi adducono e che sono sempre le solite, ormai note: attività di coazione da parte degli ispettori, pressioni e fretta nel raccogliere le dichiarazioni, confusione per il momento di particolare affluenza di gente che non ha permesso una serena e ponderata valutazione di quanto si andava dichiarando.

E tuttavia, questi testi sono gli stessi che hanno sottoscritto le dichiarazioni rese alla DTL, che vengono sempre rilette dagli ispettori, e sono sempre gli stessi che stavano lavorando con chiodi e martello all'allestimento dello stand che doveva essere pronto per il giorno dopo (e dunque non è punto credibile che Menozzi fosse lì solo a 'supervisionare' ovvero per curiosità; compito che per altro non è comunque previsto in progetto).

La testimonianza resa da costoro, sia in ordine all'occasione di lavoro del giorno dell'accertamento, sia in ordine all'intero rapporto lavorativo in essere, è dunque da ritenersi palesemente falsa; e la stessa viene dunque trasmessa alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di propria competenza.

Per quanto riguarda la presente decisione, non se ne terrà alcun conto per le ragioni già esposte.





Quanto alle testimonianze di [redacted] e [redacted] si tratta di due giovanissimi apprendisti di C. [redacted] che non aggiungono elementi utili (se non parecchie imprecisioni, che tuttavia devono essere benevolmente interpretate) alla tesi sostenuta dall'azienda, atteso per altro che il macchinario per il taglio del legno cui fanno riferimento (e che era asserito compito del M. [redacted] sovrintendere) non è specificato quando fu acquistato dalla C. [redacted], né è ipotizzabile che allo stesso potesse essere stato addetto, sin da subito, un inesperto neoassunto con contratto di apprendistato e quindi con necessità di formazione.

Tanto basta per rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente -a fronte anche della complessiva condotta processuale tenuta- alla rifusione ad INPS delle spese di giudizio.



PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Rigetta il ricorso e pertanto conferma la fondatezza dell'avviso di addebito 39520120001687561000, notificato in data 10/12/2012;
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da INPS, che quantifica in complessivi € 1500,00;
3. dispone trasmettersi la presente sentenza ed i verbali di causa alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per le iniziative che la stessa intenderà adottare nei confronti dei testi M. 
W.  e M.  D. 

REGGIO EMILIA, 2 aprile 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

